

ART. 1 - PREMESSA

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio Circostrizionale in conformità alla legge, allo Statuto della Città, al Regolamento del Decentramento ed al Regolamento del Consiglio Comunale.
2. L'attività del Consiglio si propone di favorire ed estendere la partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni ed al controllo sulla gestione dei servizi della Circostrizione, riconoscendo particolare rilevanza ai rapporti con le libere forme associative.

ART. 2 - SEDE DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede del Centro Civico, in apposita sala.
2. Per particolari e motivate ragioni, il Presidente, con il parere favorevole della conferenza dei Capigruppo, può convocare le sedute consiliari presso una sede diversa da quella abituale, ma in ogni caso nell'ambito del territorio comunale

ART. 3 - PRIMA SEDUTA

1. La prima seduta del Consiglio Circostrizionale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. La seduta deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede, in via sostitutiva, il Sindaco.
2. La convocazione della prima seduta e la presidenza della stessa spettano al Consigliere Anziano, intendendosi come tale il Consigliere che ha riportato la maggior cifra elettorale o, a parità di voti, il più anziano di età, che assume la funzione di Presidente pro-tempore.
3. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'Assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.

ART. 4 - CONVALIDA DEGLI ELETTI E SURROGAZIONE

Nella prima seduta dopo le elezioni il Consiglio Circostrizionale esamina le condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli eletti provvedendo alla loro convalida o alla eventuale surrogazione con le modalità previste dal T.U. delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1060 n. 570 e dal T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

ART. 5 - DIMISSIONI

Le dimissioni dalla carica di Consigliere, presentate in forma scritta al Presidente, che ne cura la comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surroga del Consigliere dimissionario

ART. 6 - DECADENZA DEI CONSIGLIERI

1. Il consigliere Circostrizionale decade dalla carica per effetto di una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge o nel caso di assenza ingiustificata ad almeno tre sedute consecutive.
2. La dichiarazione di decadenza viene pronunciata dal Consiglio Circostrizionale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati non prima che siano decorsi almeno 10 giorni dalla notificazione al Consigliere interessato, affinché possa giustificarsi, formulare osservazioni o eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.
3. Per le azioni di decadenza dalla carica di Consigliere Circostrizionale promosse in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile, o dal Prefetto, si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 70 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

ART. 7 – ELEZIONE DEL PRESIDENTE

L'elezione del Presidente è disciplinata dallo Statuto della Città.

ART. 8 – DURATA IN CARICA DEL PRESIDENTE E CAUSE DI CESSAZIONE

1. Il Presidente dura in carica per un periodo di cinque anni.
2. Il Presidente cessa anticipatamente dalla carica per dimissioni volontarie, morte, decadenza, revoca o rimozione.

ART. 9 – ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta la Circostrizione e compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio di Circostrizione ed al Direttore, in particolare:
2. convoca e presiede il Consiglio Circostrizionale assicurando regolare svolgimento delle riunioni;

3. convoca e presiede la Giunta Esecutiva;
4. convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo;
5. può convocare e presiedere le Commissioni di Lavoro;
6. esercita le funzioni delegate dal Sindaco, sia quale capo dell'amministrazione sia quale ufficiale di Governo, a norma di legge;
7. rilascia, sentita la Giunta Circoscrizionale, patrocini gratuiti;
8. garantisce l'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti;
9. sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
10. sentita la Giunta, salvo in caso di estrema urgenza, esercita un'autonomia decisionale sulla scelta delle priorità manutentive;
11. dispone gli storni al bilancio dandone comunicazione alla Giunta e alla Conferenza dei Capigruppo.

ART. 10 – COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

1. La Giunta Circoscrizionale è organo della Circoscrizione a rilevanza interna che coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni esecutive secondo la normativa vigente e il regolamento del Decentramento.
2. E' composta dal Presidente e dai Coordinatori delle singole Commissioni di Lavoro, di cui uno con funzioni di Vice Presidente.

ART. 11 – FUNZIONI DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

1. La Giunta Circoscrizionale coadiuva il Presidente nelle sue funzioni esecutive.
2. La Giunta Circoscrizionale si riunisce su convocazione del Presidente comunque prima di ogni seduta del Consiglio per formulare il relativo ordine del giorno; esamina le proposte avanzate dalle Commissioni di Lavoro della Circoscrizione, le proposte di deliberazione derivanti dai Gruppi consiliari e dall'iniziativa popolare.

ART. 12 – PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO

1. Le sedute del Consiglio di Circoscrizione hanno luogo, indicativamente, due volte al mese, secondo la calendarizzazione proposta dal Presidente alla Conferenza dei Capigruppo.

2. Il Presidente, per ragioni sopravvenute ed urgenti, può tuttavia convocare sessioni straordinarie, sentita la Giunta o la Conferenza dei Capigruppo.

ART. 13 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Circostrizionale è convocato dal Presidente della Circostrizione.
2. Il Presidente del Consiglio Circostrizionale è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando lo richiedano:
 - a) un quinto dei Consiglieri Circostrizionali assegnati;
 - b) il Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo del Comune;
 - c) almeno 300 elettori della Circostrizione;
 - d) il Presidente del Consiglio Comunale, previa decisione della Conferenza dei Capigruppo del Comune.
3. I proponenti devono indicare l'ordine del giorno.
4. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione è disposta dal Vice Presidente.
In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo la convocazione è disposta dal Consigliere Anziano.

ART. 14 – MODALITA' DI CONVOCAZIONE

1. La convocazione del Consiglio Circostrizionale è effettuata dal Presidente mediante avvisi scritti contenenti gli argomenti da trattare, che devono essere inviati ai Consiglieri presso il loro domicilio o in altro luogo indicato per iscritto dal Consigliere, nell'ambito del territorio comunale almeno cinque giorni prima della riunione, o in caso urgente, 24 ore prima dell'ora di convocazione dell'adunanza.. I Consiglieri residenti fuori Torino dovranno indicare un recapito in Torino per il ricevimento delle convocazioni. La consegna dell'avviso deve risultare da dichiarazione dell'incaricato.
2. Previa richiesta scritta del Consigliere, la convocazione può avvenire tramite fax, telegramma, strumentazioni telematiche, all'indirizzo specificato dal richiedente. Tale modalità sostituisce a tutti gli effetti quella prevista al comma precedente. L'avvenuta ricezione deve risultare agli atti della Segreteria del Consiglio.
3. L'avviso di convocazione deve essere altresì contestualmente affisso all'Albo Pretorio.
4. Gli eventuali supplementi all'ordine del giorno possono essere recapitati successivamente, purché almeno 24 ore prima dell'ora di convocazione dell'adunanza.

5. Copia della convocazione, con il relativo ordine del giorno, deve essere inviata (5 giorni prima della riunione o 24 ore prima in caso di urgenza) al Sindaco, agli Assessori, al Presidente ed ai Capigruppo del Consiglio Comunale e deve essere affisso all'Albo Pretorio circoscrizionale e comunale.

ART. 15 – ORDINE DEL GIORNO

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio costituisce l'ordine del giorno.
2. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno di concerto con la Giunta.
3. Quando la convocazione del Consiglio è richiesta dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio Comunale, da un quinto dei Consiglieri o da almeno trecento elettori della Circoscrizione, il Presidente iscrive all'ordine del giorno il solo o i soli argomenti indicati dai proponenti di cui all'art. 13 comma 3 del presente Regolamento.
4. Gli argomenti elencati nell'O. d. G. sono trattati secondo l'ordine di iscrizione. Proposte di inversione, salve sempre le precedenza di legge, possono essere avanzate sia dal Presidente, sia dai Consiglieri e, ove nessuno vi si opponga, le stesse si ritengono senz'altro accettate. In caso contrario esse sono sottoposte al voto del Consiglio che avverrà per alzata di mano, senza discussione.

ART. 16 - COMUNICAZIONI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO E COMUNICAZIONI PROGRAMMATE

1. In apertura di ogni seduta il Presidente può effettuare brevi comunicazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno. Su di esse ogni Consigliere può intervenire per un tempo non superiore a tre minuti.
2. In apertura di ogni seduta, dopo le eventuali comunicazioni del Presidente, il Consigliere, preannunciandolo al Presidente, può effettuare brevi comunicazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno. Su di esse ogni Consigliere può intervenire per un tempo non superiore a tre minuti.
3. Il Presidente può richiedere che un consigliere da lui delegato, effettui una comunicazione al Consiglio, ai sensi del precedente 2° comma, su un argomento grave ed urgente.
4. La Conferenza dei Capigruppo può decidere che il Presidente o un Consigliere da questo delegato effettuino una comunicazione al Consiglio e può inoltre decidere tempi più lunghi per gli interventi dei Consiglieri o il contingentamento dei tempi di intervento. Con parere favorevole del Presidente e di Capigruppo che rappresentino i 3/5 dei Consiglieri può altresì decidere che una comunicazione non sia seguita da dibattito.

5. Prima dell'apertura della seduta ogni Consigliere può richiedere al Presidente, di effettuare una comunicazione al Consiglio relativamente ad un fatto grave o urgente. Il Presidente informa il Consiglio ed effettua la comunicazione e apre la discussione sul tema in oggetto.
6. Per fatto grave ed urgente non si può intendere un evento già noto al momento della programmazione dei lavori in sede di Conferenza dei Capigruppo.
7. Il Presidente può effettuare breve comunicazione al Consiglio in qualsiasi momento della seduta, su fatti appresi nel corso della stessa. Su di esse ogni Consigliere può intervenire per un tempo non superiore a 3 minuti.

ART. 17 MODALITA' E TEMPI DEGLI INTERVENTI

1. Il Presidente garantisce il buon andamento dei lavori consiliari, nel rispetto delle leggi, dello Statuto, e dei regolamenti. Il Presidente ha facoltà di intervenire in ogni momento dell'adunanza e in ogni fase delle discussioni, salvo che durante le dichiarazioni di voto, esclusivamente nell'esercizio delle sue funzioni.
2. I Consiglieri e gli altri aventi diritto che intendono parlare su di un argomento all'ordine del giorno debbono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle iscrizioni.
3. I Consiglieri parlano dal proprio banco, rivolgendo la parola all'intero Consiglio.
4. Nella trattazione di una proposta di deliberazione i tempi di intervento sono i seguenti:
 - a) uno dei proponenti ha il diritto di illustrare la proposta in oggetto per un tempo non superiore a dieci minuti e qualora parli a nome del Gruppo Consiliare per un tempo non superiore ai 15 minuti;
 - b) ogni Consigliere non può intervenire più di due volte. Ciascun intervento non può eccedere i cinque minuti;
 - c) prima che venga dichiarata chiusa la discussione uno dei proponenti può replicare, anche per fornire i chiarimenti richiesti, per un tempo non superiore a cinque minuti.
5. Nella trattazione delle proposte di mozione, di ordine del giorno e delle interrogazioni rivolte agli organi centrali, i tempi di intervento sono i seguenti:
 - a) uno dei presentatori della proposta può intervenire per un tempo non superiore a cinque minuti;
 - b) ogni Consigliere può intervenire non più di due volte. Ciascun intervento non può eccedere i tre minuti;
 - c) prima che venga dichiarata chiusa la discussione uno dei proponenti può replicare per un tempo non superiore a cinque minuti;

6. I termini di tempo previsti ai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni relative a:
 - a) pareri da rendere in materia di Bilancio, Piani Regolatori Generali, alle loro varianti ed a materie di particolare rilievo urbanistico nonché allo Statuto ed ai Regolamenti;
 - b) bilancio circoscrizionale
7. Scaduto il termine, il Presidente dopo aver richiamato per due volte l'oratore gli toglie la parola.
8. E' facoltà del Presidente, in relazione alla complessità dell'argomento trattato e alla necessità di una sua efficace trattazione, concedere tempi più lunghi di intervento o un maggior numero di interventi rispetto a quanto previsto dal presente Regolamento.

ART. 18 - ORDINE NELL'AULA DURANTE LE ADUNANZE

1. Il Presidente assicura il regolare svolgimento della seduta avvalendosi, ove necessario, del Corpo di Polizia Municipale.
2. La forza pubblica non può entrare nella sala consiliare se non su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
3. Nessuna persona estranea al Consiglio può essere ammessa nello spazio riservato ai Consiglieri. Le persone che assistono alla seduta debbono tenere un contegno corretto. Il Presidente può far allontanare dall'Aula coloro che si comportino diversamente.
4. In caso di gravi disordini il Presidente può sciogliere la seduta e far sgombrare l'aula.

ART. 19 – MOZIONE D'ORDINE

1. La Mozione d'ordine consiste:
 - a) in un richiamo verbale volto ad ottenere che nella trattazione di un argomento siano osservati la Legge , lo Statuto ed il presente Regolamento;
 - b) in una proposta attinente, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento, l'organizzazione dei lavori.
2. La mozione d'ordine ha la precedenza sulla questione di merito e ne sospende la discussione.
3. Ogni Consigliere può presentare in qualsiasi momento della discussione una mozione d'ordine e l'illustrazione deve essere contenuta nel tempo massimo di tre minuti.

4. Il Presidente, sentito il Segretario, si esprime immediatamente, senza discussione, sull'ammissibilità delle mozioni di cui al punto a) del comma 1 del presente articolo.
5. Sulle mozioni di cui al punto b) del comma 1 del presente articolo, qualora non accettate dal Presidente, la decisione viene rimessa al Consiglio, dopo aver dato la parola per un minuto per un intervento favorevole e uno contrario.

ART. 20 QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

1. 1. La questione pregiudiziale si ha quando con una mozione d'ordine viene richiesto che un argomento iscritto all'ordine del giorno non sia discusso, precisandone i motivi. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta, precisandone i motivi. Il rinvio non può essere a tempo indeterminato.
2. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte da ciascun Consigliere, prima dell'inizio della discussione dell'argomento al quale si riferiscono.
3. Iniziativa la discussione di merito e comunque prima che abbiano avuto inizio le operazioni di voto, le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte con domanda sottoscritta da almeno tre Consiglieri. Il Presidente, dopo aver richiesto al Consiglio se si pongono ulteriori questioni pregiudiziali e sospensive, pone congiuntamente tutte le questioni in discussione e in votazione separatamente.
4. Nella discussione può prendere la parola, oltre al proponente o ad uno solo dei Consiglieri proponenti, un solo Consigliere contrario ed entrambi per un periodo non superiore ai tre minuti. Tali proposte vengono decise a maggioranza semplice dal Consiglio.

ART. 21 - DISPONIBILITA' DEI DOCUMENTI E PUBBLICITA' DEGLI ATTI.

1. Con la trasmissione degli avvisi di convocazione e dell'elenco delle materie da trattare, si intende che i documenti relativi sono a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria del Consiglio nelle tempistiche previste dal Regolamento del Decentramento.
2. Dell'O.d.G. delle sedute deve essere data la più ampia pubblicità, mediante affissione all'albo del Centro Civico, nelle bacheche a disposizione della Circoscrizione e con i mezzi di informazione di diffusione più idonei, alla cittadinanza della Circoscrizione, con particolare riguardo alle forze sociali politiche in esso operanti.
3. Il verbale delle sedute del Consiglio e gli atti relativi sono a disposizione dei cittadini che ne facciano richiesta per iscritto alla Segreteria del Consiglio di Circoscrizione.
4. I documenti che pervengono alla Circoscrizione, fatto salvo a giudizio del Presidente quanto coperto da segreto e riservatezza, sono disponibili per i Consiglieri che ne facciano richiesta.

ART. 22 - INTERVENTI DI ESTRANEI ALLE DISCUSSIONI DEL CONSIGLIO

1. Nel corso di ogni seduta il Consiglio circoscrizionale, su proposta di un Consigliere ed a maggioranza di due terzi dei presenti, può deliberare di dare la parola anche a persone estranee al Consiglio.
2. Tale intervento comunque può avvenire una sola volta nel corso della seduta e per un tempo massimo complessivo di 10 minuti.

ART. 23 - DIVIETO DI INTERRUZIONE E TURBATIVE

1. A nessuno è permesso interrompere chi ha la parola né sono ammessi colloqui o spiegazioni a dialogo.
2. Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama, anche interrompendolo.

ART. 24 - FATTO PERSONALE

1. E' fatto personale l'essere sindacato nella propria condotta privata od il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri o opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Il Presidente, se si è nella fattispecie del fatto personale, concede la parola al richiedente per un tempo non superiore a tre minuti.
3. Possono rispondere per una sola volta a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che hanno provocato il fatto personale per un tempo minimo di tre minuti.

ART. 25 - DISCUSSIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

1. Qualora a seguito della lettura in Aula della proposta di deliberazione del Consiglio di Circoscrizione, ovvero per il prescritto parere delle proposte di deliberazione inserite nell'O.d.G., nessuno chieda di parlare, si passa alla votazione.
2. La proposta di deliberazione può, su richiesta di uno o più Consiglieri, essere rinviata per un ulteriore approfondimento all'esame della Commissione competente: tale richiesta deve essere posta ai voti del Consiglio che decide a maggioranza semplice, prevedendo due interventi di cinque minuti ciascuno uno favorevole e l'altro contrario.
3. Qualora la Commissione non termini i propri lavori entro ventuno giorni dalla seduta del Consiglio in cui la proposta è stata rimessa, il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta dei proponenti la deliberazione, può disporre che la discussione avvenga in Aula.

4. Qualora l'O.d.G. del Consiglio preveda la discussione di:

- proposte di deliberazioni
- petizioni
- interrogazioni

presentate dai cittadini della Circoscrizione, il primo firmatario di tali atti o un suo delegato ha il diritto di esporle agli organi della Circoscrizione in un tempo non superiore ai trenta minuti.

5. Il Consiglio ha l'obbligo di rispondere entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta di deliberazione, interrogazione e petizione.

ART. 26 - ASSEMBLEE E CONSULTAZIONI

1. Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione ha facoltà di convocare l'Assemblea dei cittadini e indire consultazioni di categoria su problemi o provvedimenti di particolare interesse a livello locale o cittadino,
2. Nelle Assemblee e nelle consultazioni si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alle adunanze del Consiglio di Circoscrizione.
3. Nelle Assemblee e nelle consultazioni hanno diritto di parola tutti i cittadini residenti e/o operanti nella Circoscrizione e i rappresentanti delle forze sociali che lo richiedano.
4. Ogni intervento non può avere durata superiore ai dieci minuti per ogni materia all'O.d.G..
5. Per ogni Assemblea o consultazione viene redatto apposito verbale che si intende pubblico.

ART. 27 - EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI

1. Ogni Consigliere può presentare emendamenti o subemendamenti alle proposte di deliberazione.
2. Gli emendamenti o i subemendamenti consistono in una modificazione, soppressione, sostituzione o aggiunta al testo oggetto della discussione o al testo dell'emendamento.
3. Gli emendamenti ed i subemendamenti sono redatti in forma scritta e presentati al Presidente del consiglio prima che lo stesso dichiari chiusa la discussione sull'argomento.
4. Il tempo a disposizione del Consigliere per l'illustrazione di ciascun emendamento, per il subemendamento ovvero per gli interventi su di essi, non può superare i *tre* minuti

5. La votazione di un emendamento ad un testo ha la precedenza su quella del testo stesso.
6. Nel caso di presentazione di più emendamenti ad uno stesso testo, la discussione e la votazione hanno luogo nel seguente ordine: emendamenti soppressivi, sostitutivi, modificativi, aggiuntivi. I subemendamenti sono votati prima dell'emendamento.
7. Qualora su una proposta di deliberazione o una mozione, siano presentati dalla Giunta uno o più emendamenti, che riprendano in tutto od in parte i temi trattati negli emendamenti presentati da un Consigliere, gli stessi hanno precedenza su tutti gli altri. A seguito del voto favorevole del Consiglio, gli emendamenti della Giunta sono approvati e tutti gli altri emendamenti sullo stesso argomento si intendono respinti.

ART. 28 - CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

1. Esauriti gli interventi degli oratori che hanno chiesto di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e particolare.
2. E' anche consentito al Presidente e ai Consiglieri Coordinatori competenti di fare dichiarazioni a nome della Giunta Esecutiva in sede di dichiarazione di voto e con le modalità di cui al seguente articolo.

ART. 29 - DICHIARAZIONI DI VOTO E ORDINE DELLE VOTAZIONI

1. Dichiarata chiusa la discussione, il Presidente riassume e formula la proposizione oggetto del voto; quando vi siano varie proposte, determina l'ordine secondo cui si deve deliberare, dando la precedenza secondo l'ordine di presentazione. Dopo la chiusura della discussione non può essere concessa la parola che per semplice dichiarazione di voto.
2. Il tempo concesso per queste dichiarazioni non potrà superare i 5 minuti per ciascun oratore.
3. Ogni Capo Gruppo, con una mozione presentata prima delle eventuali dichiarazioni di voto, può proporre che si proceda alla votazione per parti di una proposta di deliberazione, di mozione, di ordine del giorno o di interrogazione rivolta agli organi centrali dell'amministrazione, specificando l'articolazione delle parti che propone. Qualora la proposta sia approvata dal Consiglio seduta stante a maggioranza semplice le singole parti del documento vengono poste in votazione dopo un'unica dichiarazione di voto.

ART. 30 - DIVIETO DI PRENDERE LA PAROLA DURANTE LA VOTAZIONE

Iniziata la votazione non è concessa la parola ad alcuno fino alla proclamazione del voto.

ART. 31 - CALCOLO DEI VOTI

1. Le deliberazioni del Consiglio Circostrizionale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui la Legge, lo Statuto o il regolamento del Consiglio Comunale richiedano una maggioranza qualificata.
2. Nel caso di parità dei voti, la proposta si intende non approvata.
3. I Consiglieri astenuti si considerano presenti agli effetti del numero legale per la validità della seduta, ma non si computano nel numero dei votanti. I componenti del Consiglio che dichiarino di non partecipare al voto agli effetti del numero legale si considerano assenti anche se rimangono in aula e non si computano quindi nel numero dei votanti.
4. Qualora l'esito della votazione evidenzi l'assenza del numero legale necessario per la validità della seduta, il Presidente dichiara nulla la votazione e chiusa la seduta.

ART. 32 SISTEMI DI VOTAZIONE

1. L'espressione del voto dei Consiglieri Circostrizionali è, di norma, palese. La votazione palese si svolge in uno dei seguenti modi:
 - a) per alzata di mano;
 - b) per appello nominale;
 - c) per votazione elettronica
2. Quando la votazione avviene per alzata di mano, il Presidente chiede ai componenti del Consiglio di esprimere il proprio voto, iniziando il computo dai favorevoli, poi i contrari ed infine gli astenuti. Il computo viene effettuato dal Segretario che comunica al Presidente l'esito della votazione. Il Presidente dichiara chiusa la votazione e ne proclama l'esito. Qualora sussistano dubbi in merito all'esito delle votazioni, il Presidente dispone la ripetizione della votazione; se il risultato rimane ancora dubbio si procede per appello nominale.
3. La votazione per appello nominale, oltre che nell'ipotesi di cui al comma precedente, ha luogo, di diritto, tutte le volte che la richiedano il Presidente, almeno tre Consiglieri o due Capi-gruppo. Tale richiesta deve essere presentata prima che abbiano avuto inizio le operazioni di voto.
4. La votazione mediante appello nominale si svolge con la chiamata successiva per ordine alfabetico dei nominativi dei componenti del Consiglio effettuata dal Segretario dell'adunanza. Ogni componente del Consiglio chiamato dichiara a voce alta il proprio voto con un sì o con un no, o dichiara la propria astensione. Terminato l'appello in ordine alfabetico, il Segretario chiama a esprimere il proprio voto i componenti il Consiglio eventualmente sopraggiunti nel corso dell'appello. Terminata la chiamata dei componenti il Consiglio, il Presidente dichiara chiusa la votazione. Il Segretario prende nota dei voti favorevoli, dei contrari e degli astenuti e li comunica al Presidente che proclama il risultato.

5. La votazione in forma segreta è effettuata quando sia prescritta espressamente dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale.
6. La votazione segreta avviene mediante distribuzione ai Consiglieri di scheda vidimata e successiva chiamata per appello nominale in ordine alfabetico. Le schede vengono depositate nell'urna da ciascun Consigliere. Il Presidente dichiara quindi chiusa la votazione dispone affinché si proceda allo scrutinio. Qualora la votazione abbia per oggetto una nomina, il Presidente comunica ai Consiglieri le modalità di espressione del voto sulla base del tipo di scheda di volta in volta predisposto e sulla base delle norme che regolano la nomina da effettuare. Qualora la votazione non abbia per oggetto una nomina ma un'altra proposta di deliberazione ogni Consigliere può esprimere il proprio voto scrivendo sulla scheda sì, no o astenuto. Le schede che contengono altri segni si considerano nulle. Le schede bianche o nulle sono computate agli effetti del numero dei votanti. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza del Segretario e di due scrutatori, di cui uno di minoranza, nominati dal Presidente prima di dichiarare aperta la votazione, procede allo spoglio delle schede che dovranno risultare nello stesso numero dei votanti e successivamente proclama l'esito della votazione.

ART. 33 – VOTAZIONE PER PARTI

1. Ogni Capogruppo, con una comunicazione verbale presentata prima delle eventuali dichiarazioni di voto, può proporre che si proceda alla votazione per parti di una proposta di deliberazione, di mozione, di ordine del giorno o di interrogazione rivolta agli organi Centrali dell'Amministrazione, specificando l'articolazione delle parti che propone. Il tempo dedicato a tale proposta viene sottratto al tempo a disposizione del Gruppo per la dichiarazione di voto. Qualora la proposta sia approvata dal Consiglio seduta stante a maggioranza semplice le singole parti del documento vengono poste in votazione dopo un'unica dichiarazione di voto.
2. La proposta di votazione per parti di un emendamento o di un subemendamento deve essere presentata nel corso dell'intervento su di esso. Sulla proposta decide il Consiglio seduta stante a maggioranza semplice

ART. 34 - IRREGOLARITA' E CONTESTAZIONI NELLE VOTAZIONI

Qualora sorga contestazione circa i risultati e la validità delle votazioni a scrutinio segreto, il Consiglio delibera, senza discussione, per alzata di mano sulla validità della votazione.

ART. 35 - FACOLTA' DI PRESENTARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni su argomenti che concernano direttamente l'attività del Consiglio di

Circoscrizione o che interessino comunque la vita politica, economica, sociale e culturale della Circoscrizione, ed in caso di argomenti eccezionali di carattere cittadino, nazionale e internazionale.

2. Sono respinte le interrogazioni, interpellanza, ordini del giorno e mozioni che siano redatte in termini sconvenienti.

ART. 36 - CONTENUTO E FORMA DELLE INTERROGAZIONI

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare in forma scritta interrogazioni per ottenere informazioni di interesse circoscrizionale o per conoscere le motivazioni dell'azione della Giunta circoscrizionale o i suoi intendimenti e le sue posizioni su questioni di interesse circoscrizionale. Copia delle interrogazioni è fornita a tutti i Capi gruppo.
2. Il Consigliere che intende rivolgere una interrogazione, deve presentarla al Presidente, normalmente per iscritto, senza motivazione, indicando se chiede risposta scritta o verbale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.
3. La risposta verbale deve pervenire, di norma, entro il Consiglio successivo a quello in cui l'interrogazione è stata acquisita al protocollo.
4. Alle interrogazioni risponde in forma scritta, entro quindici giorni dalla presentazione, il Presidente o uno o più Coordinatori da lui delegati.
5. Le interrogazioni discusse in Aula sono svolte, di regola, all'inizio di seduta, anche in mancanza di numero legale.
6. Il solo interrogante può parlare sull'interrogazione e solo dopo che il Presidente, o chi per esso, vi abbia dato risposta e soltanto per dichiarare se e per quali motivi sia soddisfatto o meno in un tempo inferiore ai cinque minuti.
7. In quest'ultimo caso può convertire l'interrogazione in interpellanza e questa sarà iscritta nell'O.d.G. della prima seduta convocata successivamente.

ART. 37 – INTERROGAZIONI RIVOLTE AGLI ORGANI CENTRALI (ART. 45 REG. DECENTRAMENTO)

1. Uno o più Consiglieri possono presentare al Consiglio Circoscrizionale proposte di interrogazione all'Amministrazione Comunale su argomenti concernenti direttamente l'attività del Consiglio circoscrizionale o che interessino comunque la vita politica, economica, sociale e culturale della Circoscrizione,
2. Tali proposte sono presentate al Presidente del Consiglio Circoscrizionale che, salvo diverso accordo con i proponenti o diversa scadenza stabilita dalla Legge, le inserisce all'Ordine del giorno del Consiglio nella prima seduta utile dopo la loro presentazione. Copia delle proposte di interrogazione è fornita a tutti i Capi gruppo.

3. Il Presidente può dichiarare inammissibile una proposta di interrogazione ai sensi dell'art. 45 e non iscriverla all'Ordine del giorno del Consiglio Circostrizionale quando la sua formulazione violi la Legge, dandone motivata comunicazione scritta entro i cinque giorni successivi alla presentazione al primo firmatario tra i Consiglieri presentatori.
4. Per la presentazione di emendamenti e per la votazione delle proposte di interrogazione ai sensi dell'art. 45 si rinvia a quanto disposto dagli artt. 27 e 32 del presente Regolamento.

ART. 38 - CONTENUTO E FORMA DELLE INTERPELLANZE

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interpellanze per ottenere informazioni di interesse circostrizionale e cittadini o per conoscere le motivazioni dell'azione della Giunta circostrizionale o i suoi intendimenti e le sue posizioni su questioni di interesse circostrizionale. Copia delle interpellanze è fornita a tutti i Capi gruppo.
2. Le interpellanze sono iscritte, in ordine di presentazione, nella prima seduta del Consiglio utile dopo la loro presentazione. Le interpellanze sono trattate in Consiglio prima dell'apertura della seduta anche in assenza del numero legale. In caso di assenza dell'interpellante l'interpellanza viene iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva. Nel caso in cui le interpellanze vengano sottoscritte da più Consiglieri è sufficiente la presenza di uno solo dei sottoscrittori per procedere alla trattazione delle stesse oppure su richiesta dell'interpellante nella prima seduta utile della Commissione competente a cura del Coordinatore, salvo diversa indicazione del proponente.
3. L'interpellante o uno degli interpellanti ha facoltà di illustrarne il contenuto per un tempo non eccedente i dieci minuti.
4. Sulle dichiarazioni dell'interpellante possono intervenire non più di una volta tutti i Consiglieri che lo richiedano per un tempo non superiore ai cinque minuti ciascuno.
5. Sulla risposta dell'interpellato può replicare brevemente il Consigliere che ha illustrato l'interpellanza per dichiarare se è soddisfatto o meno, per un tempo non superiore ai tre minuti.
6. L'interpellante o il primo firmatario può richiedere al Presidente, prima dell'inizio dell'illustrazione dell'interpellanza, che la stessa venga trasformata in interrogazione.

ART. 39 - CONTENUTO E FORMA DELLE MOZIONI

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare proposte di mozione per promuovere una discussione su argomenti di particolare importanza anche già oggetto di interrogazione o di interpellanza nonché:
 - a) Per provocare l'attività deliberativa del Consiglio;

- b) Per esercitare un'azione di indirizzo politico dell'attività del Presidente o della Giunta circoscrizionale;
 - c) Per organizzare l'attività del Consiglio, assumere decisione in ordine al suo funzionamento ed alle sue iniziative e stabilire impegni per l'azione delle Commissioni e del Presidente;
 - d) Per disciplinare procedure e stabilire adempimenti dell'Amministrazione nei confronti del Consiglio volti a consentire l'esercizio efficace delle proprie funzioni.
3. Tali proposte sono presentate al Presidente del Consiglio circoscrizionale che, salvo diverso accordo con i proponenti o diversa scadenza stabilita dalla legge, la inserisce all'Ordine del Giorno del Consiglio nella prima seduta utile dopo la loro presentazione. Copia delle proposte di mozione è fornita a tutti i Capi gruppo.
 4. Ove il testo proposto non corrisponda alle funzioni e alle caratteristiche che lo Statuto, il Regolamento del Consiglio comunale e il presente Regolamento stabiliscono per le mozioni ovvero la sua formulazione costituisca violazione di Legge, il Presidente del Consiglio circoscrizionale può motivatamente dichiarare inammissibile una proposta di mozione e non inserirla all'ordine del giorno, dandone motivata comunicazione scritta entro i cinque giorni successivi alla presentazione, al primo firmatario tra i Consiglieri presentatori.
 5. Per la presentazione di emendamenti e per la votazione delle proposte di mozione si rinvia a quanto disposto dagli artt. 27 e 32 del presente Regolamento.

ART. 40 – CONTENUTO E FORMA DEGLI ORDINI DEL GIORNO

1. Uno o più Consiglieri possono presentare al Consiglio Circoscrizionale proposte di Ordine del giorno. L'Ordine del giorno è l'atto con il quale il Consiglio esprime la propria posizione o formula proposte e richieste su questioni di rilevante interesse pubblico, anche esulanti la competenza della Circoscrizione.
2. Tali proposte sono presentate al Presidente del Consiglio Circoscrizionale che, salvo diverso accordo con i proponenti o diversa scadenza stabilita dalla Legge, le inserisce all'Ordine del giorno del Consiglio nella prima seduta utile dopo la loro presentazione. Copia delle proposte di Ordine del giorno è fornita a tutti i Capi gruppo.
3. Il Presidente può dichiarare inammissibile una proposta di Ordine del giorno e non iscriverla all'Ordine del giorno del Consiglio Circoscrizionale quando la sua formulazione violi la Legge, dandone motivata comunicazione scritta entro i cinque giorni successivi alla presentazione al primo firmatario tra i Consiglieri presentatori.
4. Per la presentazione di emendamenti e per la votazione delle proposte di Ordini del giorno si rinvia a quanto disposto dagli artt. 29 e 32 del presente Regolamento.

5. Gli Ordini del giorno approvati dal Consiglio Circostrizionale sono trasmessi dal Presidente a tutte le Istituzioni, Enti e i soggetti interessati.

ART. 41 - DISCUSSIONE E VOTAZIONE DELLE MOZIONI E DEGLI ORDINI DEL GIORNO

1. La discussione della mozione, dopo che il Presidente ne ha dato lettura, si apre con l'illustrazione da parte del proponente per un tempo massimo non superiore ai 10 minuti.
2. Su ogni mozione, ordine del giorno possono esser presentati emendamenti e sottoemendamenti.
3. La loro discussione avviene in sede di discussione generale.
4. La votazione delle mozioni e ordini del giorno avviene a norma dell'art.29 del Regolamento

ART. 42 - PROCEDURA D'URGENZA

1. Ciascun Consigliere ha facoltà di presentare la propria interrogazione, interpellanza, mozione o ordine del giorno proponendone il carattere di urgenza al termine delle comunicazioni del Presidente il quale decide se disporre che la discussione avvenga immediatamente o nella seduta successiva
2. In caso di mancata accettazione da parte del Presidente della richiesta di procedura d'urgenza, il Consigliere proponente ha facoltà di chiedere al Consiglio, che decide senza discussione, l'accettazione della sua proposta

ART. 43 - DECADENZA DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, ORDINI DEL GIORNO E MOZIONI

1. Quando siano trascorsi quaranta giorni dalla presentazione di una interrogazione, di una interpellanza, di un ordine del giorno o di una mozione senza che siano state discusse, esse si intendono decadute.
2. Se però prima della decadenza, almeno un proponente sollecita la risposta o la discussione, questa deve avvenire entro quindici giorni dal termine della decadenza.

TITOLO II

UFFICIO DI SEGRETERIA E SUOI COMPITI

ART. 44 – SEGRETARIO

1. Il Segretario, nella persona del Direttore o di un suo delegato coadiuva il Presidente per il regolare svolgimento delle sedute; in particolare tiene nota dei Consiglieri iscritti a parlare, dà lettura dei processi verbali, delle proposte e dei documenti, provvede all'appello nominale, accerta il risultato delle votazioni palesi.
2. In caso di assenza o impedimento del Segretario, il Presidente provvederà a nominare un Consigliere che ne assolva le funzioni.

ART. 45 - CONTENUTO DEI VERBALI E LORO APPROVAZIONE

1. Il Verbale di ogni adunanza è redatto a cura del Segretario che si avvale dell'Ufficio della Segreteria del Consiglio, deve contenere l'elenco degli argomenti discussi e degli interventi effettuati, il testo di tutti gli emendamenti proposti, le modalità e l'esito delle votazioni con l'indicazione nominativa degli astenuti, il numero dei voti favorevoli e dei voti contrari.
2. Qualora i Consiglieri interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi e le loro dichiarazioni di voto vengono riportati per sintesi o integralmente nel verbale.
3. I processi verbali di ogni adunanza sono sottoposti all'approvazione del Consiglio nella seduta immediatamente successiva, fatta eccezione per casi di forza maggiore e/o per motivate ragioni e per ultima seduta di mandata, il cui verbale deve essere approvato al termine della seduta stessa.

ART. 46 - RETTIFICA DEI VERBALI

1. Sul processo verbale non è consentito ai Consiglieri prendere la parola, se non per proporre rettifiche al proprio intervento o per correggere l'espressione del proprio pensiero oppure per fatto personale.
2. La proposta di rettifica si intende accolta a meno che uno o più Consiglieri vi si opponga; in tal caso decide il Consiglio con votazione per alzata di mano.
3. Ogni Consigliere, nella prima seduta alla quale prende parte dopo un'assenza giustificata, può prendere la parola per dichiarazioni relative al processo verbale della precedente seduta.

ART. 47 -VERBALI DELLE SEDUTE SEGRETE

1. La parte del verbale relativa alle sedute segrete è redatta in modo da conservare, nel modo più conciso, menzione di quanto viene discusso e deliberato.

2. Infatti, pur restando valido il principio che le sedute del Consiglio circoscrizionale sono pubbliche, la seduta sarà segreta quando si dovrà discutere di problemi particolarmente delicati, perché riferiti a persone o relativi a questioni di cui la pubblicità può danneggiare l'interesse della Circoscrizione.
3. I verbali delle deliberazioni che riguardano questioni patrimoniali in cui vi sia o vi possa essere interesse di terzi sono riassunti in modo che non compromettano gli interessi della Circoscrizione.

TITOLO III

GRUPPI CONSILIARI E LORO ORGANIZZAZIONE

ART. 48 COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

1. Le dichiarazioni di costituzione di ogni Gruppo Consiliare, che ne indicano la denominazione, sono sottoscritte congiuntamente dai Consiglieri che la compongono dandone comunicazione entro 15 giorni dalla prima seduta valida.
2. Il Consigliere che intenda appartenere ad un Gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto deve, entro quindici giorni dalla prima seduta dopo le elezioni del Consiglio, darne comunicazione, in forma scritta, congiuntamente al Capogruppo del Gruppo al quale aderisce, se già esistente, al Presidente del Consiglio Circoscrizionale.
3. In mancanza della esplicita comunicazione di cui al comma precedente, si presume, fino a diversa manifestazione di volontà dell'interessato, l'appartenenza del Consigliere al Gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto.
4. I Consiglieri che nel corso della tornata amministrativa decidono di non aderire più ad un gruppo Consiliare:
 - a. Possono costituire un nuovo gruppo consiliare, costituito da almeno due consiglieri, inviandone comunicazione che ne indichi la denominazione, sottoscritta dai Consiglieri che compongono il nuovo gruppo, al Presidente del Consiglio di Circoscrizione.
 - b. Possono aderire ad un altro gruppo consiliare esistente, inviandone comunicazione, sottoscritta congiuntamente al capogruppo del gruppo consiliare del quale intendono far parte, al Presidente del Consiglio di Circoscrizione.
 - c. Negli altri casi aderiscono al Gruppo Misto o lo costituiscono.

ART. 49 GRUPPO MISTO

1. Il Gruppo Misto è composto in base a quanto disposto dal precedente articolo 48.
2. I Consiglieri del Gruppo Misto, dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Circoscrizionale, si costituiscono in due diversi Gruppi, a seconda che

aderiscano o meno al programma ed all'attività politico-amministrativa della coalizione e della Giunta che governano la Circoscrizione, facendo seguire la dizione, rispettivamente "di maggioranza" e "di minoranza" alla denominazione "Gruppo Misto".

3. L'adesione di Consiglieri del Gruppo Misto alla maggioranza consiliare deve essere confermata dal Presidente del Consiglio di Circoscrizione. Nel caso in cui tale adesione non sia formalizzata entro 10 giorni, i suddetti Consiglieri sono assegnati d'ufficio al "Gruppo misto di minoranza".
4. I Consiglieri del Gruppo Misto, dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Circoscrizione, possono far seguire una sottodenominazione alla denominazione "Gruppo Misto di maggioranza", ovvero "Gruppo Misto di minoranza".

ART. 50 CAPIGRUPPO CONSILIARI

1. Entro 15 giorni dalla comunicazione della costituzione di un nuovo Gruppo Consiliare, ogni Gruppo composta da più di un Consiglieri deve provvedere a comunicazione al Presidente del Consiglio Circoscrizionale il nominativo del proprio Capogruppo. La comunicazione deve essere sottoscritta dalla metà più uno dei Consiglieri del Gruppo.
2. In assenza della comunicazione di cui al comma 1, è considerato Capogruppo, agli effetti del presente Regolamento, il Consigliere del Gruppo che ha ottenuto la maggior cifra individuale.
3. Ogni Gruppo Consiliare può altresì comunicare l'elezione di un Vice capogruppo.
4. Le eventuali dimissioni di un Capogruppo devono essere comunicate per iscritto al Presidente. Il Gruppo Consiliare provvede quindi, entro 15 giorni, alla costituzione del Capogruppo, con le modalità previste dai comma 1 e 2.

ART. 51 – FUNZIONI E COMPOSIZIONE DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO.

1. La Conferenza dei Capigruppo è composta dal Presidente del Consiglio Circoscrizionale, o da un Coordinatore appositamente delegato, che la presiede, e dai Capigruppo di tutti i gruppi consiliari.
2. La Conferenza dei Capigruppo definisce la programmazione e l'organizzazione dei lavori delle adunanze del Consiglio Circoscrizionale.
3. Alle riunioni della Conferenza ogni Capogruppo, qualora sia impossibilitato a partecipare, può essere sostituito dal Vicecapogruppo o, in sua assenza, da un altro Consigliere appositamente delegato.
4. Il Presidente è tenuto a convocare la Conferenza dei Capigruppo su un determinato argomento quando sia deciso dalla Conferenza stessa in una precedente riunione oppure

entro 5 giorni dalla richiesta di almeno due Capigruppo che rappresentino almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.

5. La Conferenza dei Capigruppo può stabilire, di volta in volta, di derogare ai limiti dei tempi di intervento previsti dal presente Regolamento e può prevedere un diverso ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

ART. 52 – CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO.

1. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente della Circoscrizione, o in sua assenza dal Vice Presidente che ne stabilisce l'ordine del giorno.
2. La Conferenza dei Capigruppo oltre che nei casi previsti dall'articolo 52 del presente Regolamento, è convocata ogniqualvolta debba affrontare problemi di rilevanza straordinaria e/o non riconducibili alla competenza delle singole Commissioni di Lavoro.
3. Le riunioni della Conferenza dei Capigruppo sono convocate con almeno 48 ore di anticipo, o 24 in caso di urgenza. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno della riunione e può essere inviata con le modalità di cui all'art. 14 del presente Regolamento.
4. Il Presidente può inoltre convocare la Conferenza dei Capigruppo con un anticipo minore di quello di cui al comma precedente per ragioni sopravvenute ed urgenti. Per ragioni connesse all'organizzazione dei lavori dell'adunanza, il Presidente della Circoscrizione può convocare con breve anticipo la Conferenza dei Capigruppo immediatamente prima dell'ora prevista per la riunione del Consiglio Circoscrizionale e la può riunire in qualsiasi momento dell'adunanza del Consiglio. Qualora la seduta sia stata già aperta, il Presidente la sospende.
5. Le funzioni di Segretario della Conferenza dei Capigruppo sono svolte dal Direttore o da un funzionario all'uopo delegato.

ART. 53 – VALIDITA' DELLE SEDUTE E VOTAZIONI.

1. Agli effetti del numero legale per la validità delle sedute e nelle votazioni effettuate dalla Conferenza dei Capigruppo, ogni Capogruppo rappresenta i Consiglieri del proprio gruppo consiliare e ne esprime i voti. Il Presidente del Consiglio Circoscrizionale, o il Vice Presidente è computato individualmente. Il Capogruppo del gruppo cui il Presidente, o il Coordinatore delegato, appartiene, rappresenta un numero di Consiglieri diminuito di una unità.
2. Per la validità delle sedute della Conferenza dei Capigruppo, è necessaria la presenza di suoi componenti, o loro legittimi sostituti, che rappresentino la maggioranza dei Consiglieri assegnati. Nessuna decisione può essere assunta in assenza del numero legale, salvo che la Conferenza sia convocata con funzioni di Commissione ai sensi dell'articolo 52 comma 2 del presente Regolamento.

3. Qualora siano trascorsi 30 minuti dall'ora di convocazione senza che sia raggiunto il numero legale il Presidente, constatata la situazione, dichiara deserta la seduta.

ART. 54 - COMMISSIONI DI LAVORO PERMANENTE

1. La Giunta si avvale, per lo svolgimento delle sue funzioni, delle Commissioni di Lavoro Permanenti che svolgono, mediante indagini, studi, esami e proposte, l'attività preparatoria e consultiva per i provvedimenti di competenza del Consiglio Circoscrizionale.
2. Le Commissioni Consiliari Permanenti sono sei:
I Commissione: bilancio e programmazione – patrimonio – economato – personale e ordinamento uffici – servizi demografici
II Commissione: urbanistica – edilizia privata – viabilità e trasporti – G.T.T.. – arredo urbano, lavori pubblici ed edilizia pubblica – servizi tecnologici
III Commissione: problemi del lavoro – industria, artigianato e commercio
IV Commissione: sanità e servizi sociali
V Commissione: cultura – istruzione – sport – turismo e tempo libero – gioventù
VI Commissione: ecologia e ambiente – verde pubblico – AEM – SMAT – AMIAT
3. Ogni Commissione è costituita dal Coordinatore, che la presiede, dai Consiglieri iscritti e da tutti i cittadini, Associazioni ed Enti che abbiano presentato apposita richiesta presso la Segreteria della Commissione.
4. I nominativi dei componenti le singole Commissioni devono essere recepiti in appositi provvedimenti deliberativi.
5. La convocazione delle Commissioni, deve essere inviata ai componenti e trasmessa ai Capigruppo almeno 48 ore prima della riunione.
6. I membri non Consiglieri di una Commissione decadono dopo tre assenze consecutive non giustificate.

ART. 55 CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI DI LAVORO PERMANENTI

1. La Giunta Circoscrizionale provvede a una calendarizzazione di massima delle riunioni delle Commissioni di Lavoro Permanente curando, con i mezzi a disposizione della Circoscrizione, la più ampia informazione ai cittadini, agli Enti ed alle Associazioni, con particolare riguardo a coloro che operano sul territorio. La convocazione della Commissione è inviata ai suoi componenti almeno quarantotto ore prima della seduta e resa nota alla cittadinanza mediante affissione dell'avviso all'Albo Pretorio e all'Ufficio relazioni con Pubblico della Circoscrizione. Le Commissioni di Lavoro si riuniscono di norma una volta al mese.
2. Il calendario dei lavori di cui al comma precedente può essere derogato in presenza di circostanze occasionali che lo richiedano.

3. Delle sedute della Commissione è redatto verbale sintetico preceduto normalmente da registrazioni fonografiche a cura della segreteria della Commissione.

ART 56 - COORDINATORI DELLE COMMISSIONI DI LAVORO

1. Ogni Commissione permanente è presieduta e curata dal Coordinatore.
2. Il Coordinatore convoca, di norma, sentita la Giunta, la Commissione secondo le modalità di cui all'art. 29 comma 8 del Regolamento del Decentramento e assicura il regolare svolgimento dei lavori, definisce l'ordine del giorno della Commissione, presenta al Presidente e alla Giunta le proposte e i pareri elaborati dalla Commissione, cura i rapporti con il Consiglio Circoscrizionale, riferendo sui lavori della Commissione.

ART 57 - FUNZIONI DELLE COMMISSIONI DI LAVORO PERMANENTI

1. Le Commissioni di Lavoro Permanenti hanno il compito:
 - a. di esaminare e approfondire, in sede referente, proposte di deliberazione. Tali proposte dovranno essere discusse per prime, nell'ordine dei lavori della Commissione.
 - b. di proporre proprie deliberazioni, tramite il Coordinatore, al Consiglio Circoscrizionale e di trasmettere con le medesime procedure proposte di deliberazioni sottoscritte da un Consigliere o da almeno 300 elettori della Circoscrizione, accompagnandole con il proprio parere.
 - c. di esprimere su richiesta del Presidente, della Giunta, del Consiglio pareri preliminari di natura non vincolante, in ordine a quelle iniziative sulle quali sia ritenuta opportuna una preventiva consultazione.
 - d. di esprimere parere preventivo, ove richiesto, a petizioni sottoscritte da almeno 100 elettori della Circoscrizione ed interrogazioni.
 - e. di disporre indagini, studi ed esami su questioni di competenza delle Commissioni.
2. I lavori delle Commissioni sono pubblici.
3. Le proposte di deliberazione devono essere presentate preventivamente alla Commissione competente.
4. In caso di necessità od urgenza il Presidente ha facoltà di iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio Circoscrizionale proposte di deliberazione non presentate alla Commissione consiliare competente previa consultazione della Conferenza dei Capigruppo.

ART. 58 - SOTTOCOMMISSIONI DI LAVORO

1. Il Consiglio di Circoscrizione, sentita la Commissione competente per materia, può deliberare la costituzione di apposite Sottocommissioni per materie specifiche, che richiedano una propria sede di approfondimento.
2. Il Consigliere Coordinatore della Sottocommissione viene nominato con le stesse modalità previste per i Coordinatori delle Commissioni di Lavoro Permanenti; non fa parte della Giunta Circoscrizionale e deve essere iscritto alla Commissione Permanente di riferimento.
3. Ogni Sottocommissione è composta dal Coordinatore della Sottocommissione, che la presiede, dai Consiglieri iscritti, dai cittadini e dalle organizzazioni operanti sul territorio che abbiano presentato apposita domanda.
4. Il calendario dei lavori e la partecipazione alle riunioni delle Sottocommissioni seguono le stesse modalità previste per le Commissioni di Lavoro e il Coordinatore della Sottocommissione riferisce con periodicità almeno trimestrale alla Commissione competente sui lavori svolti, ponendola in grado di esercitare pienamente le proprie funzioni.
5. La partecipazione alle Sottocommissioni non fa maturare il diritto al gettone di presenza né consente assenze giustificate dal lavoro.

ART. 59 - VERBALIZZAZIONE DEI LAVORI

1. Dei lavori della Commissione viene redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario. Esso dovrà recare succinta menzione delle opinioni espresse dai membri della Commissione in ordine a tutti gli argomenti del giorno.
2. Copia del verbale dovrà essere rilasciata a tutti i Consiglieri che ne facciano richiesta.
3. Essa dovrà inoltre essere depositata presso la Segreteria della Circoscrizione, a disposizione di chiunque voglia consultarla.

ART. 60 – COMMISSIONI SPECIALI

1. Per specifiche finalità il Consiglio di Circoscrizione può deliberare l'istituzione di particolari Commissioni Speciali a tempo determinato e con compiti definiti.
2. Di tali Commissioni devono far parte tre Consiglieri in rappresentanza della maggioranza e due in rappresentanza della minoranza. Nel corso della prima seduta, che dovrà tenersi entro quindici giorni dalla eseguibilità della deliberazione di istituzione della Commissione, i Consiglieri membri della Commissione Speciale eleggono al loro interno, a maggioranza, il Presidente.

3. Il Presidente eletto ai sensi del comma 2 dovrà presentare alla Conferenza dei Capigruppo il piano di attività e, in tempi e modi concordati con la stessa, informarla sull'andamento dei lavori con obbligo di produrre, alla conclusione degli stessi, una relazione finale.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

ART. 61 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Eventuali modifiche od integrazioni al presente Regolamento sono adottate dal Consiglio a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

ART. 62 - NORME DI RINVIO

Per quanto non specificatamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio al Regolamento Comunale sul Decentramento ed al Regolamento del Consiglio Comunale.

INDICE

Art. 1	Premessa	pag. 1
Art. 2	Sede delle Adunanze	pag. 1
Art. 3	Prima seduta	pag. 1
Art. 4	Convalida degli eletti e surrogazione	pag. 1
Art. 5	Dimissioni	pag. 2
Art. 6	Decadenza dei Consiglieri	pag. 2
Art. 7	Elezione del Presidente	pag. 2
Art. 8	Durata in carica del Presidente e causa di cessazione	pag. 2
Art. 9	Attribuzioni del Presidente	pag. 2
Art. 10	Composizione della Giunta Circoscrizionale	Pag. 3
Art. 11	Funzioni della Giunta Circoscrizionale	Pag. 3
Art. 12	Programmazione dei lavori del Consiglio	Pag. 3
Art. 13	Convocazioni del Consiglio	Pag. 4
Art. 14	Modalità di convocazione	Pag. 4
Art. 15	Ordine del Giorno	Pag. 5
Art. 16	Comunicazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno e comunicazioni programmate	Pag. 5
Art. 17	Modalità e tempi degli interventi	Pag. 6
Art. 18	Ordine nell'Aula durante le adunanze	Pag. 7
Art. 19	Mozione d'ordine	Pag. 7
Art. 20	Questioni pregiudiziali e sospensive	Pag. 8
Art. 21	Disponibilità dei documenti e pubblicità degli atti	Pag. 8
Art. 22	Interventi di estranei alle discussioni del Consiglio	Pag. 9
Art. 23	Divieto di interruzioni e turbative	Pag. 9

Art. 24	Fatto Personale	Pag. 9
Art. 25	Discussione delle proposte di deliberazione	Pag. 9
Art. 26	Assemblee e Consultazioni	Pag. 10
Art. 27	Emendamenti , subemendamenti	Pag. 10
Art. 28	Chiusura della discussione	Pag. 11
Art. 29	Dichiarazioni di voto e ordine delle votazioni	Pag. 11
Art. 30	Divieto di prendere la parola durante la votazione	Pag. 11
Art. 31	Calcolo dei voti	Pag. 12
Art. 32	Sistemi di votazione	Pag. 12
Art. 33	Votazione per parti	Pag. 13
Art. 34	Irregolarità e contestazioni nelle votazioni	Pag. 13
Art. 35	Facoltà di presentare interrogazioni, interpellanze e Mozioni	Pag. 13
Art. 36	Contenuto e forma delle interrogazioni	Pag. 14
Art. 37	Interrogazioni rivolte agli organi centrali (art. 45 Reg. Decentramento)	Pag. 14
Art. 38	Contenuto e forma delle interpellanze	Pag. 15
Art. 39	Contenuto e forma delle mozioni	Pag. 15
Art. 40	Contenuto e forma degli ordini del giorno	Pag. 16
Art. 41	Discussione e votazione delle mozioni e degli ordini del giorno	Pag. 17
Art. 42	Procedura d'urgenza	Pag. 17
Art. 43	Decadenza delle interrogazioni, interpellanze ordini del giorno e mozioni	Pag. 17

TITOLO II - UFFICIO DI SEGRETERIA E SUOI COMPITI

Art. 44	Segretario	Pag. 18
Art. 45	Contenuto dei verbali e loro approvazione	Pag. 18
Art. 46	Rettifica dei verbali	Pag. 18
Art. 47	Verbali sedute segrete	Pag. 18

TITOLO III – GRUPPI CONSILIARI E LORO ORGANIZZAZIONE

Art. 48	Costituzione dei gruppi consiliari	Pag. 19
Art. 49	Gruppo misto	Pag. 19
Art. 50	Capigruppo consiliari	Pag. 20
Art. 51	Funzioni e composizione della Conferenza dei Capigruppo	Pag. 20
Art. 52	Convocazione della Conferenza dei Capigruppo	Pag. 21
Art. 53	Validità delle sedute e votazioni	Pag. 21
Art. 54	Commissioni di lavoro permanente	Pag. 22
Art. 55	Convocazione delle Commissioni di lavoro permanente	Pag. 22
Art. 56	Coordinatori delle Commissioni di Lavoro	Pag. 23
Art. 57	Funzioni delle Commissioni di Lavoro Permanente	Pag. 23
Art. 58	Sottocommissioni di lavoro	Pag. 24
Art. 59	Verbalizzazione dei lavori	Pag. 24
Art. 60	Commissioni speciali	Pag. 24

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61	Modifiche al Regolamento	Pag. 25
Art. 62	Norme di rinvio	Pag. 25